

## NOTIZIARIO N. 12 - 20 MARZO 2020



### DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

#### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Fac-simile per accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e al Fondo di integrazione salariale con la causale “Emergenza COVID-19”, prevista dall’art. 19 del D.L. n. 18/2020, in vigore dal 17 marzo 2020. pag. 3
- ◆ Lavoro usurante notturno: prorogato (dal 31 marzo) al 30 maggio 2020 il termine per comunicare all’ITL e all’INPS le attività svolte nel 2019. pag. 13
- ◆ Agenti e rappresentanti di commercio: versamento del FIRR entro il 31 marzo 2020. pag. 14
- ◆ Convalida delle dimissioni rassegnate dalle donne durante la gravidanza e dai genitori di figli fino a 3 anni/risoluzioni consensuali concordante nel “periodo protetto”: nuova procedura telematica applicabile solo durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. pag. 15
- ◆ Imprese con oltre 100 dipendenti: prorogato (dal 30 aprile) al 30 giugno 2020 il termine per presentare il rapporto sulla situazione del personale nel biennio 2018/2019. pag. 19
- ◆ Emergenza COVID-19: prime indicazioni INPS in materia di congedi parentali, permessi della legge 104/1992 e bonus “baby-sitting” previsti dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. pag. 20

#### FISCALE

- ◆ Agenzia Dogane Monopoli - Direttiva n. 4 del 17/03/2020 - Disposizioni import-export. pag. 28

**OGGETTO: FAC-SIMILE PER ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON LA CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”, PREVISTA DALL’ART. 19 DEL D.L. N. 18/2020, IN VIGORE DAL 17 MARZO 2020**

Il decreto-legge n. 18/2020, in vigore dal 17 marzo scorso, ha previsto, tra l’altro, norme speciali in materia di “cassa integrazione guadagni ordinaria” (\*) (**Cigo**) e di “assegno ordinario” erogato dal Fondo di integrazione salariale (\*\*) (FIS) a favore dei dipendenti di datori di lavoro che sospendano e/o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020).

Giova precisare che il ricorso:

- alla **Cigo**, è consentito (da sempre, e quindi anche prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020) ai **datori di lavoro inquadrati nel settore industria**;
- all’**assegno ordinario** erogato dal FIS, è ammesso per i datori di lavoro che versano i **corrispondenti contributi** (ne sono esclusi quindi quelli operanti nel comparto artigianato) - in particolare, tra gli altri, dei settori **terziario e turismo – e che occupano** (a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020) **mediamente più di 5 dipendenti** (e non mediamente più di 15 dipendenti come previsto, fino al 16 marzo scorso, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015).

Per consentire a ogni datore di lavoro di attivare l’ammortizzatore salariale di interesse, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, riportiamo il modello della comunicazione di

(\*) **Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) **imprese industriali manifatturiere**, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

(\*\*) Il FIS interviene nei settori non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; [vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it); Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; [magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)) - rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori **terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti** e nel comparto **artigiano** che necessitino di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

#### **SETTORE METALMECCANICO**

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli

[ivan\\_missiroli@er.cgil.it](mailto:ivan_missiroli@er.cgil.it)

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri

[davide.tagliaferri@cisl.it](mailto:davide.tagliaferri@cisl.it)

UILM-UIL

Sig. Filippo Spada

[filippo.spada@uil-ravenna.it](mailto:filippo.spada@uil-ravenna.it)

#### **SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA**

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi

[alessio.vacchi@er.cgil.it](mailto:alessio.vacchi@er.cgil.it)

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra

[emanuele.scerra@cisl.it](mailto:emanuele.scerra@cisl.it)

UILTEC-UIL

Sig. Guido Cacchi

[guido.cacchi@uil-ravenna.it](mailto:guido.cacchi@uil-ravenna.it)

#### **SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig. Raffaele Vicidomini

[raffaele.vicidomini@er.cgil.it](mailto:raffaele.vicidomini@er.cgil.it)

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini

[r.cangini@cisl.it](mailto:r.cangini@cisl.it)

UILA-UIL

Sig. Modanesi Sergio

[modanesi.s@uila.it](mailto:modanesi.s@uila.it)

#### **SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Davide Conti

[davide.conti@er.cgil.it](mailto:davide.conti@er.cgil.it)

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani

[maurizio.bisignani@cisl.it](mailto:maurizio.bisignani@cisl.it)

FENEAL-UIL

Sig. Antonio Pugliese

[antonio.pugliese@uil-ravenna.it](mailto:antonio.pugliese@uil-ravenna.it)

#### **SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli

[roberto.cornigli@er.cgil.it](mailto:roberto.cornigli@er.cgil.it)

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone

[fistel.ravenna@cisl.it](mailto:fistel.ravenna@cisl.it)

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli

[ryan.paganelli@uil-ravenna.it](mailto:ryan.paganelli@uil-ravenna.it)

#### **SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Cinzia Folli

[cinzia.folli@er.cgil.it](mailto:cinzia.folli@er.cgil.it)

FISASCAT-CISL

Sig. Gianluca Bagnolini

[gianluca.bagnolini@cisl.it](mailto:gianluca.bagnolini@cisl.it)

UILTUCS-UIL

Sig.ra Claudia Lugaresi

[claudia.lugaresi@uil-ravenna.it](mailto:claudia.lugaresi@uil-ravenna.it)

\_\_\_\_\_, \_\_ marzo 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_-CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_-CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_-UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Rsu (*ove esistenti*)  
*consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimioromagna.it](mailto:vaira@confimioromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimioromagna.it](mailto:magnani@confimioromagna.it)

OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, con causale "**Emergenza COVID-19**".

Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 17/03/20, n. 18, la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, comunica che, a causa degli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è costretta a sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell'attività lavorativa:

- verrà attuata, anche in modo non continuativo, **per n. 9 (nove) settimane complessive, a decorrere dal \_\_ marzo 2020** e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;
- riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 23 febbraio 2020, e quindi n. \_\_\_ operai, n. impiegati, n. \_\_ apprendisti.

Si prevede che il superamento dell'emergenza sanitaria in atto consentirà la ripresa dell'attività lavorativa a pieno regime, da effettuare al termine delle sospensioni/riduzioni oggetto della presente comunicazione.

In favore dei suddetti lavoratori verrà quindi richiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 della norma citata in oggetto.

Per attuare compiutamente la procedura prevista dall'art. 19 del d.l. n. 18/2020, si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal Legale Rappresentante della scrivente Società: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di rispondere alla presente – entro 3 giorni dalla data di ricevimento – con una e-mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**”. In caso di nostra mancata ricezione di tale e-mail entro i citati 3 giorni, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE, SVOLTA IN VIA TELEMATICA AI  
SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Società"), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna, in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell'esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18

**PREMESSO CHE**

in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, è stata inviata alle citate Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società \_\_\_\_\_ di richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che copia del presente Verbale;

Tutto ciò premesso

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

1. nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), verrà richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per n. 9 (nove) settimane complessive, anche non continuative, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;
2. il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto;
3. la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;
4. la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;
5. i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
6. la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, non appena la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
7. il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020). Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale

comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: "SI APPROVA", trasmessa via e-mail alla Società.

8. Qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

LA SOCIETÀ

---

\_\_\_\_\_, \_\_ marzo 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_-CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_-CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_-UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Rsu (*ove esistenti*)  
*consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimioromagna.it](mailto:vaira@confimioromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimioromagna.it](mailto:magnani@confimioromagna.it)

OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, con causale "**Emergenza COVID-19**".

Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 17/03/20, n. 18, la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, comunica che, a causa degli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è costretta a sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell'attività lavorativa:

- verrà attuata, anche in modo non continuativo, **per n. 9 (nove) settimane complessive, a decorrere dal \_\_ marzo 2020** e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;
- riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 23 febbraio 2020, e quindi n. \_\_\_ operai, n. impiegati, n. \_\_\_ apprendisti.

Si prevede che il superamento dell'emergenza sanitaria in atto consentirà la ripresa dell'attività lavorativa a pieno regime, da effettuare al termine delle sospensioni/riduzioni oggetto della presente comunicazione.

In favore dei suddetti lavoratori verrà quindi richiesto l'accesso all'"*assegno ordinario*" erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 della norma citata in oggetto.

Per attuare compiutamente la procedura prevista dall'art. 19 del d.l. n. 18/2020, si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal Legale Rappresentante della scrivente Società: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di rispondere alla presente – entro 3 giorni dalla data di ricevimento – con una e-mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**”. In caso di nostra mancata ricezione di tale e-mail entro i citati 3 giorni, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE, SVOLTA IN VIA TELEMATICA AI  
SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Società"), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna, in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell'esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18

**PREMESSO CHE**

in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, è stata inviata alle citate Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società \_\_\_\_\_ di richiedere l'intervento del Fondo di Integrazione Salariale ("assegno ordinario"), a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che copia del presente Verbale;

Tutto ciò premesso

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

1. nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), verrà richiesto l'intervento del Fondo di Integrazione salariale per n. 9 (nove) settimane complessive, anche non continuative, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 agosto 2020;
2. il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto;
3. la Società si impegna ad anticipare l'importo dell'"assegno ordinario" erogato dal Fondo di Integrazione salariale e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;
4. la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;
5. i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
6. la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, non appena la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
7. il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020). Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale

comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: "SI APPROVA", trasmessa via e-mail alla Società.

8. Qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

LA SOCIETÀ

---

OGGETTO: **LAVORO USURANTE NOTTURNO - PROROGATO (DAL 31 MARZO) AL 30 MAGGIO 2020 IL TERMINE PER COMUNICARE ALL'ITL E ALL'INPS LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019**

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 67/2011 – recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti» – impone al datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'INPS lo svolgimento, in maniera continuativa o periodica, di attività di lavoro notturno, così come definito dalla stessa normativa <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2019, n. 7/2018, n. 6/2017 e n. 7/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 5/2015, n. 6/2014 e n. 6/2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 6 e n. 9 del 2012, n. 11 e n. 12 del 2011).

Entro il prossimo 31 marzo, pertanto, i datori di lavoro avrebbero dovuto trasmettere – in via telematica, tramite la compilazione del modello LAVUS – la comunicazione relativa al lavoro notturno svolto nell'anno 2019 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 22/2011).

Senonché, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con nota n. 1160 del 19 marzo scorso, **il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha prorogato il termine entro cui effettuare la comunicazione di cui si tratta al 30 maggio 2020.**

L'invio della comunicazione telematica è consentito ai soggetti in possesso delle credenziali di accesso (login e password); chi non le avesse potrà ottenerle compilando la “richiesta di accreditamento” disponibile cliccando sul seguente collegamento:

<https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx>

Una volta ricevute username e password, la comunicazione potrà essere effettuata accedendo all'indirizzo <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/>.

L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro.

---

<sup>(\*)</sup> Sono considerati **lavoratori notturni** – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 67/2011 – quelli adibiti:

- 1) **a turni che, nel “periodo notturno”** definito dall'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 66/2003 (è tale quello non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), **prestano la loro attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64;**
- 2) **nell'arco dell'intero anno e per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all'art. 1 del d.lgs. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro» (nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9630/2012, in API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).

OGGETTO: **AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO**  
**VERSAMENTO DEL FIRR ENTRO IL 31 MARZO 2020**

Entro il 31 marzo p.v. le ditte preponenti devono versare alla Fondazione ENASARCO, utilizzando esclusivamente il sistema on-line, l'importo spettante agli agenti e rappresentanti di commercio – individuali o operanti in forma di società – a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (Firr), calcolato sulle provvigioni liquidate nel corso dell'anno 2019 (dall'1 gennaio al 31 dicembre).

Ai fini della determinazione del Firr sono computabili anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese, premi e incentivazioni percepite dall'agente nel corso del rapporto e le somme liquidate al momento della cessazione del rapporto; vanno escluse, invece, le somme anticipate dall'agente o rappresentante in nome e per conto del preponente, l'indennità sostitutiva di preavviso e quella suppletiva di clientela.

L'importo del Firr da accantonare annualmente è calcolato sulla base delle aliquote – stabilite dagli Accordi economici collettivi – e degli scaglioni (senza limiti di minimale o massimale) di seguito indicati:

<b>Monomandatari</b>
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 euro e 18.600,00 euro annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro annui

<b>Plurimandatari</b>
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 euro e 9.300,00 euro annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro annui

Alla cessazione del rapporto – che deve essere comunicata alla Fondazione dalla preponente entro un mese dalla stessa – le somme accantonate a titolo di Firr verranno liquidate all'agente direttamente dall'ENASARCO.

L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia: in tal caso, le somme non versate verranno corrisposte all'agente direttamente dalla ditta mandante, operando la ritenuta di acconto del 20%.

OGGETTO: **CONVALIDA DELLE DIMISSIONI RASSEGNALE DALLE DONNE DURANTE LA GRAVIDANZA E DAI GENITORI DI FIGLI FINO A 3 ANNI/RISOLUZIONI CONSENSUALI CONCORDANTE NEL “PERIODO PROTETTO” - NUOVA PROCEDURA TELEMATICA APPLICABILE SOLO DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice/dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino/nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL); a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto (art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 151/2001 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26, n. 7, n. 6 e n. 2 del 2016).

Nell’ambito delle misure organizzative finalizzate a limitare il contatto con il pubblico e a contenere il contagio da COVID-19 (Coronavirus), l’Ispettorato Nazionale di Lavoro ha introdotto una nuova modalità di convalida (telematica) delle dimissioni/risoluzioni consensuali per le lavoratrici/i lavoratori di cui si tratta, **valevole nel solo periodo di emergenza epidemiologica**, evitando in tal modo che debbano presentarsi personalmente presso gli uffici dell’ITL (nota prot. n. 2181 del 12/03/2020).

Gli interessati, in particolare, dovranno compilare il modulo sotto riportato, sottoscriverlo e inviarlo all’ITL mediante posta elettronica (gli indirizzi e-mail dell’Ispettorato Territoriale di Ravenna-Forlì Cesena sono [itl.ravenna-forlicesena@pec.ispettorato.gov.it](mailto:itl.ravenna-forlicesena@pec.ispettorato.gov.it) e [itl.ravenna-forlicesena@ispettorato.gov.it](mailto:itl.ravenna-forlicesena@ispettorato.gov.it)), allegandovi copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata; accertata la genuinità della dimissione/risoluzione consensuale, l’Ispettorato emetterà il relativo provvedimento di convalida, che recherà la medesima data della dichiarazione presentata dalla lavoratrice/dal lavoratore.

\*\*\*



**Ispettorato Territoriale del Lavoro di .....**

**RICHIESTA DI CONVALIDA DI DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE LAVORATRICE MADRE/LAVORATORE PADRE**

Il presente modulo è stato predisposto - e sarà reso disponibile *on line* solo per la durata del periodo emergenziale - tenuto conto delle misure di contenimento del contagio CODIV-2019 (Coronavirus) introdotte con D.P.C.M. 8 marzo 2020 (in relazione a determinate aree geografiche del Paese), successivamente estese a tutto il territorio nazionale con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che hanno previsto prescrizioni limitative degli ambiti di movimento/circolazione e relazionali, nonché in ottemperanza alle disposizioni operative dettate dall'INL secondo cui *"...in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo "protetto" potranno essere convalidate anche "a distanza" qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l'identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni"*.

Premesso quanto sopra, si precisa che, per la durata del periodo emergenziale, il previsto colloquio diretto della lavoratrice/del lavoratore con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente è sostituito da una dichiarazione resa dalla lavoratrice madre/ lavoratore padre interessati ai sensi del DPR 445/2000.

La presente dichiarazione è, pertanto, compilata direttamente a cura della lavoratrice/del lavoratore di seguito indicata/o, che afferma di essere informata/o che il Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità (D. Lgs. n. 151/2001) prevede:

- il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, nonché il licenziamento del lavoratore padre per la durata del congedo di paternità (art. 54);
- il diritto al congedo, anche anticipato, di maternità (artt. 16 e 17), al congedo parentale (art. 32) ed alle relative indennità;
- il diritto a chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al cinquanta per cento (art. 8, comma 7, D. Lgs. n. 81/2015);
- il diritto a riposi e permessi, (artt. 39 e ss.) anche in caso di malattia del figlio ed ancor più in caso di handicap;
- le dimissioni rassegnate nel periodo dall'inizio della gravidanza al compimento del terzo anno di vita del bambino nonché nel terzo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro se non vengono convalidate dinanzi al Servizio Ispezione del Lavoro (art. 55, comma 4);
- il diritto alle indennità previste per il licenziamento anche in caso di convalida delle dimissioni (art. 55, comma 1), di norma spettanti fino al compimento del primo anno del figlio (o in caso di dimissioni per giusta causa).

Io sottoscritta/o .....Codice Fiscale.....  
nata/o il .../.../... a ..... (.....)  
età ..... sesso [F] [M] nazionalità .....  
residente a .....  
in via ..... n. .... CAP..... tel./cell..... email.....  
Documento (tipo)..... n. ....rilasciato da ..... data rilascio...../.../....., con validità  
fino al ...../.../.....,

**consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali previste dal DPR 445/00 per il caso di dichiarazioni false o fraudolente e debitamente informata/o delle prescrizioni legislative di cui sopra,**

**DICHIARO**

- di volermi dimettere volontariamente senza costrizione alcuna;  
 di volermi dimettere per giusta causa;  
 di voler risolvere consensualmente il rapporto di lavoro  
a far data dal..... ultimo giorno di servizio il .....

### DICHIARO altresì

- di essere al ..... mese di gravidanza (data presunta del parto. ..../..../.....)/ di avere partorito in data ..../..../..... ;  
di essere padre di una/un bambina/o nata/o il ..../..../..... ;  
di essere genitore adottivo o affidatario dal ..../..../..... ;
- di avere:
  - di avere n. ... figli di età fino ad 1 anno; n. ... figli di età fino a 3 anni; n. ... figli di età superiore a 3 anni;  
data nascita 1° figlio.....; data nascita 2° figlio.....; data nascita 3° figlio.....; data nascita 4° figlio.....;  
data nascita 5° figlio.....; data nascita 6° figlio.....;
  - di avere n..... minori in condizione di accoglienza/affidamento/adozione/adozione nazionale e/o internazionale da un periodo di tempo non superiore a 3 anni ( ) Sì ( ) No;
- di essere dipendente della ditta ..... C.F.....  
avente sede in via ..... n..... CAP..... Provincia..... e mail  
..... dal ..../..../..... (anzianità di servizio: anni ..... mesi .....) con le mansioni di  
..... qualifica .....con la seguente tipologia di rapporto:  contratto a tempo indeterminato;  
 contratto a tempo determinato;  contratto di apprendistato.

### Nel confermare tale volontà DICHIARO, inoltre,

- di essere pervenuta/o alla decisione di  dimettermi per libera scelta  risolvere consensualmente il rapporto di lavoro per i seguenti motivi:
  - [a] Passaggio ad altra azienda;
  - [b] Cambio residenza  distanza tra luogo di residenza e sede di lavoro  ricongiungimento al coniuge ;
  - [c] Difficoltà a conciliare il mio lavoro con la cura del bambino/bambina, per ragioni legate ai servizi di cura:
    - mancato accoglimento al nido [c1];
    - assenza parenti di supporto [c2];
    - elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato (asilo nido, baby sitter) [c3];
  - [d] Difficoltà a conciliare il mio lavoro con la cura del bambino/bambina, per ragioni legate all'azienda dove lavoro:
    - la mia sede di lavoro è troppo lontana [d1];
    - la mia sede di lavoro è stata cambiata [d2];
    - le mie mansioni sono state cambiate [d3];
    - l'organizzazione e le condizioni di lavoro sono particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole [d4];
    - il datore di lavoro non può/non vuole modificare i miei orari di lavoro (turni, flessibilità, ingresso/uscita, etc..) [d5];
    - il datore di lavoro non può/non vuole concedermi il part-time [d6];
  - [e] trasferimento dell'azienda dove lavoro;
  - [f] Altro (specificare.....);

### OVVERO

- di essere pervenuta/o alla decisione di  **dimettermi** per giusta causa;  
(N.B. si informa che, in caso di modificazioni sostanziali delle condizioni di lavoro per trasferimento d'azienda, si applica la disciplina delle dimissioni per giusta causa, con il connesso diritto all'indennità).
- di aver comunicato alla ditta in questione la volontà di recedere dal contratto di lavoro/di aver consentito alla risoluzione del rapporto di lavoro in data ..../..../..... con decorrenza dal ..../..../..... ultimo giorno in forza il ..../..../..... ;
- di aver ricevuto **incentivi alle dimissioni/alla risoluzione**: SI  NO ;
- l'**orario** di lavoro era così articolato:  *full time*  *part time* – il turno di lavoro: .....
- di **aver chiesto la concessione** di un part time SI  NO  o un orario di lavoro più flessibile SI  NO ;
- che la mia **richiesta** di part-time o di orario più flessibile è stata **accolta**: SI  NO ;
- che negli ultimi due anni sono state modificate le mie mansioni SI  NO ;
- di aver chiesto al datore di lavoro la fruizione degli istituti normativi e contrattuali disponibili a sostegno della genitorialità SI  NO ;
- di aver fruito degli istituti normativi e contrattuali disponibili a sostegno della genitorialità SI  NO .

Sono informata/o della possibilità di rivolgermi alla Consigliera provinciale di Parità ed acconsento al trattamento di questi dati a fini statistici da parte della stessa, in forma assolutamente anonima, per promuovere la parità fra uomini e donne sul posto di lavoro.

**Le dimissioni/risoluzioni consensuali convalidate decorreranno dal giorno in cui sono state portate a conoscenza del datore di lavoro.**

**Informativa sulla privacy:**

"Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali". L'informativa **INL-GDPR03.12** "Servizio per la convalida delle dimissioni presentate durante la gravidanza o fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno di accoglienza del minore ovvero per causa di matrimonio" è disponibile al seguente link <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/Documents/Mod-INL-GDPR03.12-Servizio-convalida-dimissioni-lavoratrice-gravidanza-lavoratrice-lavoratore-durante-primi-tre-anni-vita.pdf>

**Allego la seguente documentazione:**

fotocopia non autenticata del documento di identità (Art. 38 D.P.R. 445/2000);

lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Lavoratore/lavoratrice \_\_\_\_\_

OGGETTO: **IMPRESSE CON OLTRE 100 DIPENDENTI PROROGATO (DAL 30 APRILE) AL 30 GIUGNO 2020 IL TERMINE PER PRESENTARE IL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE NEL BIENNIO 2018/2019**

L'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 prevede l'obbligo, per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti <sup>(\*)</sup>, di redigere, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (si veda, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2018). La qual cosa al fine di consentire la verifica, da parte dei soggetti preposti, dell'effettivo riconoscimento di pari opportunità sul lavoro a uomini e donne (assunzioni, formazione, promozione professionale, passaggi di categoria o di qualifica, retribuzioni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti).

Entro il 30 aprile 2020, pertanto, le aziende soggette al citato obbligo avrebbero dovuto trasmettere il rapporto relativo al biennio 2018-2019 alle Consigliere regionali di parità e, ove esistenti, alle Rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie).

Senonché, con nota direttoriale dell'11 marzo scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che:

- a) *“in considerazione delle esigenze organizzative che le aziende stanno manifestando in ragione delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica COVID-19”, per il biennio 2018-2019 il termine di trasmissione è prorogato al 30 giugno 2020*”;
- b) a partire dal 14 marzo 2020 e, appunto, entro il 30/06/2020, i datori di lavoro interessati devono compilare il rapporto esclusivamente in modalità telematica, accedendo (dal sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) all'applicativo “Equalmonitor” e utilizzando le credenziali del portale (ministeriale) *Cliclavoro* o SPID.

La redazione del rapporto equivale alla sua trasmissione alla consigliera regionale; il suo salvataggio in formato pdf consente invece al datore di lavoro di inviarlo – unitamente alla ricevuta rilasciata dal sistema – alle Rappresentanze sindacali unitarie/aziendali.

All'azienda che non trasmetta il rapporto nei termini prescritti e non ottemperi all'invito della Direzione Regionale del Lavoro a provvedervi entro 60 giorni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 520/1955 <sup>(\*\*)</sup> e, nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.

---

<sup>(\*)</sup> Per il calcolo degli occupati vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi, quindi, i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità) in forza al 31 dicembre del secondo anno del biennio di riferimento (31 dicembre 2019). Vanno esclusi gli eventuali lavoratori subordinati a domicilio.

<sup>(\*\*)</sup> **Art. 11 del D.P.R. 520/1955**

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**  
**PRIME INDICAZIONI INPS IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI, PERMESSI**  
**DELLA LEGGE 104/1992 E BONUS “BABY-SITTING” PREVISTI DAL DECRETO-**  
**LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**

Con l’accluso messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, l’INPS ha fornito una “*prima sintetica illustrazione*” delle novità normative dettate dal decreto-legge n. 18/2020 – in vigore dal 17 marzo scorso - in materia di congedi parentali, bonus baby-sitting ed estensione della durata dei permessi retribuiti al lavoratore dipendente che assista una persona con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020).

\*\*\*

**INPS - Messaggio n. 1281 del 20/03/2020**

OGGETTO: **Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting**

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

## EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA

### Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per emergenza COVID-19

Il **Decreto Cura Italia** ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

L'Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

#### CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che **decorrono dal 5 marzo al 3 aprile**.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

#### I beneficiari sono i genitori:

##### **Lavoratori dipendenti privati**

##### ✓ **Chi sono**

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

✓ **Come fare domanda:**

- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

 **Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS**

✓ **Chi sono**

- Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
- Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

✓ **Come fare domanda:**

- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

## **Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS**

### ✓ **Chi sono**

- Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

### ✓ **Come fare domanda:**

- I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

### **Lavoratori dipendenti Pubblici**

Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

#### ✓ **Come possono fare domanda:**

- **Non devono presentare domande all’INPS.**
- La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

#### **IMPORTANTE:**

##### I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- ✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- ✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

##### È possibile cumulare:

- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

### **PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19**

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

## Chi sono i beneficiari

### **Lavoratori dipendenti Privati**

#### ✓ **Chi sono**

- lavoratori che assistono un familiare con handicap grave

#### ✓ **Come fare domanda:**

- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
- Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
- I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.

### **Lavoratori dipendenti Pubblici**

Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

#### ✓ **Come possono fare domanda:**

- **Non devono presentare domande all'INPS.**
- La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

## **BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19**

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:

- ✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- ✓ anche in caso di adozione e affidamento preadottivo;

- ✓ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- ✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

## **Chi sono i beneficiari**

### **+ Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS)**

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

### **+ Lavoratori dipendenti Pubblici**

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- Medici;
- Infermieri;
- Tecnici di laboratorio biomedico;
- Tecnici di radiologia medica;
- Operatori sociosanitari
- al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:

- ✓ è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- ✓ l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

## **IMPORTANTE:**

**Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:**

- ✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- ✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

### È possibile cumulare:

- ✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- ✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

### Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

- ✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
- ✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

- ✓ **WEB** - [www.inps.it](http://www.inps.it) - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
- ✓ **CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde **803.164** (gratuito da rete fissa) o numero **06 164.164** (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- ✓ **PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

### Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura.

IL DIRETTORE

Prot: 93201/RU

Roma, 17 Marzo 2020

Alle: Direzioni Interregionali  
Direzioni Regionali  
Direzione Interprovinciale  
Direzioni Centrali

Al: S.A.I.S.A.

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'uniformità dell'azione amministrativa [LIUA].  
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  
epidemiologica da COVID-19.  
Direttiva [Dir] n. 4.

### **PREMESSA**

Si fa seguito alle precedenti Direttive<sup>(1)</sup> definite nell'ambito dell'*Unità di crisi Coronavirus*(UCC)<sup>(2)</sup>.

Attese le istruzioni della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. COVID/13616 del 13 marzo 2020, le ordinanze emergenziali adottate in esecuzione del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 dal Ministero della Salute in data 14-15 marzo 2020 e viste, altresì, le decisioni assunte dal Comitato Tecnico<sup>(3)</sup> per dare attuazione al "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", ne segue la necessità di diramare ulteriori direttive per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

In merito alle citate istruzioni della Protezione Civile si fa riferimento al divieto di esportazione dei dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.

In merito alle citate Ordinanze del Ministero della Salute, si fa riferimento, in particolare, a:

- autorizzazione all'arrivo e alla partenza su tutto il territorio nazionale dei voli Cargo da e per la Cina per la sola consegna e ricarica merci, con obbligo per l'equipaggio e l'eventuale personale sanitario a bordo di presentazione al momento dell'arrivo in Italia di una certificazione – rilasciata dalle competenti autorità cinesi – della negatività al COVID-19 (Ordinanza 14 marzo);
- effettuazione delle operazioni di importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e di protezione individuale nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario USAMF (Ordinanza 15 marzo).

Col fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'azione operativa delle strutture territoriali dell'Agenzia, si forniscono le seguenti direttive di dettaglio.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. LIUA-Dir n. 1 (prot. n. 66406/RU del 26 febbraio 2020), LIUA-Dir n. 2 (prot. n. 82295/RU del 8 marzo 2020) e LIUA-Dir n. 3 (prot. n. 89539/RU del 12 marzo 2020).

<sup>(2)</sup> L'*Unità di crisi Coronavirus* è stata costituita in data 22 febbraio 2020 e si riunisce in seno alla Conferenza dei Direttori (CdD).

<sup>(3)</sup> Cfr. verbali prot. n. 7308/RI del 14 marzo 2020, prot. n. 7310 del 14 marzo 2020 e prot. n. 7314 del 15 marzo 2020.

IL DIRETTORE

**I DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 4373 DEL 12.02.2020**

È dato l'obbligo a tutti gli Uffici territoriali dell'Agenzia, con efficacia immediata e sino a nuovo ordine, di applicare rigorosamente il divieto di esportazione dei dispositivi medici di cui alla circolare in oggetto.

Tale circolare stabilisce il divieto di esportare i DPI senza previa autorizzazione, disponendo che le imprese che producono o distribuiscono tale tipologia di prodotti debbano comunicare numero e tipologia dei dispositivi prodotti. La Protezione Civile ha disposto che a tale generale divieto sono assoggettati anche i dispositivi medici indicati nella citata nota del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, cui si applicheranno le disposizioni di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 639 del 25 febbraio 2020.

Si fa espressa riserva di estendere il divieto di esportazione in questione a dispositivi simili ovvero a dispositivi mancanti del marchio CE.

In caso di intercettazione di materiale illecitamente transitante – non utilizzabile né requisibile per i fini di contrasto alla diffusione del COVID 19 – in violazione della citata Ordinanza della Protezione Civile o delle norme penali, si dispone, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria che i funzionari doganali procedano alle attività finalizzate a sequestro e confisca della merce illecitamente trafficata ai sensi dell'art. 25 del Codice di protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, degli artt. 57 comma 3 c.p.p., 30 e 32 L. 4/1929 e 324-325 DPR 43/1973, artt. 55 e 347 c.p.p. oltre che l'art. 650 c.p.

**II. AUTORIZZAZIONE VOLI CARGO DA E PER LA CINA**

Per i voli *Cargo* in arrivo sul territorio nazionale con provenienza Cina per la consegna ed il ricarico di merci autorizzate dal Ministero della Salute con l'Ordinanza 14 marzo 2020, è dato l'obbligo a tutti gli Uffici di attenersi rigorosamente alle indicazioni ivi indicate con particolare riferimento al controllo della certificazione comprovante la negatività al COVID-19.

All'equipaggio e al personale sanitario di accompagnamento di strumentazione o di materiale sanitario del volo destinato all'emergenza COVID-19 non si applicano le misure di cui all'art. 1, comma 2, lett. h) e i), del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n° 13, nonché la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020.

Al momento dell'arrivo in Italia, quindi, i citati passeggeri sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19.

**III. IMPORTAZIONI NELLE MORE DEL VERSAMENTO PER IL RILASCIO NULLA OSTA USMAF**

Per velocizzare il più possibile le importazioni degli strumenti e apparecchi sanitari, dei dispositivi medici e di protezione individuale, richiamate anche le disposizioni diramate dal Ministero della Salute con note prot. n. 8506 del 12 marzo 2020, prot. n.8629 del 13 marzo 2020 concernenti "Indicazioni

## IL DIRETTORE

importazioni di mascherine da Paesi Extra UE - emergenza sanitaria Covid-19”, si dispone che gli Uffici territoriali dell’Agenzia dovranno attenersi alle seguenti istruzioni.

Con l’Ordinanza del 15 marzo 2020 il Ministero della salute ha specificato che per l’importazione di strumenti e apparecchi sanitari nonché di DPI e dispositivi medici destinati a Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica, Croce Rossa Italiana, le operazioni di controllo degli USMAF verranno effettuate nelle more del versamento previsto per il rilascio del NOS.

Le mascherine ad utilizzo DPI non rientrano tra le merci da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte dell’USMAF-SASN e non necessitano del rilascio del Nulla Osta Sanitario all’importazione (NOS) in quanto non sono classificate come dispositivi medici.

Ne segue che le mascherine di vario genere che pervengono attraverso voli umanitari o che sono comunque destinate all’utilizzo da parte della Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica, Croce Rossa Italiana, indipendentemente dalla classificazione come dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale, non devono essere sottoposte a controllo sanitario all’importazione da parte dell’USMAF-SASN territorialmente competente né al rilascio del relativo NOS. In tali casi è onere dei destinatari sopra citati munirsi del parere favorevole da parte dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) prima dell’utilizzo delle mascherine in questione, in attuazione dell’art. 34 del D.L. 2/3/2020, n. 9.

## **IV TRATTAMENTO FISCALE DELLE IMPORTAZIONI DI MERCE DESTINATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA**

In relazione alle operazioni di importazione di merce destinata a fronteggiare la situazione di emergenza COVID-19, si richiama l’attenzione di tutte le strutture sulle disposizioni previste dalla normativa unionale ai fini dell’applicazione del regime delle franchigie doganali che potrebbero trovare attuazione nella situazione emergenziale in atto.

In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Regolamento n. 1186/2009, come già comunicato con la nota del 13 marzo scorso, prot. 89335RU, si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68 del DPR 633/72.

In relazione alle importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali, potrà darsi corso all’applicazione della franchigia dai dazi doganali in attuazione dell’art. 74 del sopra citato Regolamento. In proposito, considerato che la concessione della franchigia è subordinata all’emanazione di un’apposita Decisione della Commissione, in base al successivo articolo 76 del suddetto Regolamento, l’Ente autorizzato dall’Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dal pagamento del dazio, producendo una lettera d’impegno a corrispondere i tributi eventualmente dovuti qualora le competenti Autorità Unionali non dovessero emettere la favorevole Decisione di cui sopra e a comunicare i destinatari delle merci importate.

Con riferimento al trattamento IVA da applicarsi all’ipotesi in esame, per i casi in cui ne venga richiesta l’esenzione, sono state già attivate le competenti Amministrazioni nazionali che, nelle more della decisione di autorizzazione all’applicazione dell’esenzione IVA, ai sensi degli artt. 51 e seguenti della

## IL DIRETTORE

Direttiva 2009/132/CE, hanno chiesto a questa Agenzia di applicare la misura agevolativa in via provvisoria.

Nel caso in cui, tenuto conto delle condizioni previste dall'art. 84 del Reg. 1186/2009, sia possibile inquadrare le importazioni delle merci finalizzate alla gestione dell'emergenza nella fattispecie prevista dall'art. 82 lettera c) del medesimo Regolamento - concernente regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali - si autorizzerà l'Autorità/Ente interessato a ricevere le merci in franchigia dai dazi, dando applicazione in questa ipotesi all'art. 68 del DPR 633/72 ai fini dell'esenzione IVA.

Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 (C17 in relazione all'art. 57, C26 in relazione all'art. 74, C28 in relazione all'art. 82- cfr. allegato alla circolare 45/D/2006 agg. gennaio 2017).

Laddove ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 57 ed 82 del Regolamento 1186/2009, sarà possibile effettuare lo sdoganamento della merce anche mediante utilizzo di apposita bolletta A22 informatizzata, nella quale andrà indicata nella causale di versamento la tipologia di merce e l'indicazione che la stessa è importata in franchigia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso e, per quanto attiene ai tributi, i relativi codici dazio e IVA valorizzati a zero.

Tanto si comunica in considerazione dell'urgenza e nelle more di specifiche, diverse o ulteriori indicazioni in relazione al trattamento IVA delle diverse fattispecie sopra individuate da parte della competente Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze, che leggono per conoscenza.

Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall'operatore che trattasi di *"importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)"*.

Vorranno codeste Direzioni assicurare la massima diffusione della presente e vigilare affinché sia data la massima assistenza nell'espletamento delle procedure di importazione in esame.

### **V. PROCEDURA TRANSITORIA E DI EMERGENZA DI SDOGANAMENTO DISPOSITIVI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19**

Nelle more dell'adozione di linee di indirizzo relativamente alle importazioni dei dispositivi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per le operazioni in arrivo da effettuarsi nelle prossime 72 ore si diramano le seguenti istruzioni operative in merito alle seguenti casistiche.

#### Caso 1

Donazione da Soggetto Pubblico o Privato estero a Ente Pubblico Italiano o ente benefico:

- 1) per la donazione sarà sufficiente che lo speditore estero (extra UE) spedisca la partita di merce intestando i documenti di viaggio - Lettera di vettura - area al destinatario;

## IL DIRETTORE

- 2) all'arrivo della merce in Italia (presumibilmente presso un aeroporto) il soggetto destinatario potrà comunicare l'arrivo alla dogana inviando via mail la lettera di vettura aerea che serve ad identificare il carico con la dichiarazione della volontà di sdoganare la partita a firma del Dirigente delegato e Rappresentante legale dell'Ente; dato il carattere non commerciale non sarà presente una fattura quanto piuttosto una dichiarazione dello speditore da cui si evinca la natura non commerciale della spedizione e quindi che trattasi di donazione;
- 3) sarà necessario comunicare il numero del volo su cui è stata spedita e all'arrivo la Dogana procederà allo sdoganamento rapido emettendo una bolletta cd. A22 in franchigia dazio ed esente IVA che accompagnerà la merce.

Sarà cura del destinatario organizzare il prelievo della spedizione presso la Dogana.

### Caso 2

Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es Azienda per i suoi operai)

- 1) Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l'importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l'arrivo delle spedizione al fine di ottenere un celere svincolo.
- 2) Sarà assolto dazio e IVA.

## **VI. LIMITAZIONE DEI CONTROLLI FISICI ALL'IMPORTAZIONE**

In materia di sdoganamento delle merci, si ritiene opportuno in questa sede sgomberare alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito del succedersi di diverse direttive, diramate in conseguenza delle misure sempre più stringenti adottate dal Governo.

L'Agenzia ha inserito l'attività di sdoganamento tra quelle indifferibili attesa l'essenzialità di tale servizio, sia in esportazione che in importazione.

Le merci italiane devono essere esportate velocemente per supportare l'economia del nostro Paese così gravemente colpita dalla attuale crisi sanitaria e le materie prime, i semilavorati, i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere rapidamente immessi in libera pratica e lasciati alla disponibilità degli operatori economici per non far mancare le scorte alle imprese industriali e non rallentare gli approvvigionamenti alle catene di distribuzione dei beni di prima necessità e di consumo.

La linea di indirizzo fornita dall'Agenzia dapprima solo per le zone rosse, poi per tutto il territorio nazionale - è sempre stata quella di limitare i controlli fisici a quelli "obbligatori per espressa disposizione normativa o di una autorità giudiziaria", così come risultanti dalla lettura dei parametri di rischio, a prescindere dal luogo ove si effettua l'operazione doganale.

In tal senso va letta anche la nota prot. n. 89406/RU del 12 marzo 2020 della Direzione centrale Antifrode e Controlli, la quale sta provvedendo ad abbattere sempre più le percentuali di controllo nel sistema informatizzato di analisi dei rischi, per commisurarle agli effettivi controlli obbligatori come sopra descritti.

Nelle more della progressiva ritaratura del circuito doganale di controllo, va applicata senza indugio e senza esitazioni la citata linea di indirizzo che qui si intende ribadire.

#### **VII. APPROVVIGIONAMENTO ALCOL PER USI ESENTI IN PICCOLI QUANTITATIVI**

Ai fini della fornitura di alcole etilico ad accisa assolta per la produzione di igienizzanti ai fini del contrasto all'emergenza COVID-19, in attuazione dell'art. 1, co.2 del D.M. 322/2003 e della circolare n. 317 del 23.12.1993, prot.n. 4568/I dell'ex Dipartimento delle Dogane e II. II, si acconsente, senza istanza di parte, all'applicazione di Contrassegni di "tipo B" a contenitori di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici, per confezioni fino a 10 litri. A tale scopo è ammessa l'applicazione di due (o più) contrassegni di Stato su uno stesso contenitore in modo che la loro somma sia uguale alla capacità complessiva del contenitore medesimo.

#### **VIII. APERTURA DELLE RIVENDITE DI GENERE DI MONOPOLI**

Alla luce dell'impatto socio-sanitario e emergenziale che la crisi sanitaria continua a determinare, effettuata all'esito di un'istruttoria una valutazione precauzionale finalizzata a contenere la diffusione del contagio, si forniscono le seguenti istruzioni con riferimento alle fattispecie del titolare di rivendita di generi di monopolio che intenda chiudere l'esercizio o ridurre l'orario anche laddove non sussistano accertati profili sintomatici o patologici, in considerazione delle mutate esigenze riscontrate sul territorio nazionale.

Al fine di individuare misure che consentano di conciliare l'interesse primario della tutela della salute pubblica con quella del mantenimento del servizio ed atteso altresì che il servizio di vendita di generi di monopolio, ai sensi delle disposizioni vigenti, riveste carattere di essenzialità, i titolari delle rivendite rientranti nelle fattispecie di cui sopra potranno sospendere le relative attività, previa comunicazione all'Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

Tale comunicazione dovrà essere corredata di autocertificazione relativamente alla sussistenza di motivi precauzionali di protezione della salute pubblica collegati all'emergenza sanitaria o di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell'emergenza sanitaria riguardanti l'esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.

Al fine di garantire il servizio di distribuzione dei generi di monopolio, il rivenditore, laddove munito di distributore automatico, sarà tenuto a garantirne il corretto e tempestivo rifornimento. In mancanza di tale dispositivo o in caso di non funzionamento dello stesso, il rivenditore, dovrà apporre in ogni caso apposito avviso con indicazione dell'ubicazione dei distributori attivi più vicini o di rivendite aperte.

I giorni di chiusura, comunicati secondo le modalità di cui sopra, saranno considerati come chiusura per forza maggiore.

Le Associazioni di categoria garantiranno, tramite i loro associati, una turnazione atta a consentire l'apertura di esercizi che assicurino una facile raggiungibilità da parte della clientela.

## IL DIRETTORE

È altresì riconosciuta, per le rivendite che non intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, la possibilità di seguire l'orario ordinario (nel qual caso non occorre alcuna comunicazione) ovvero un orario ridotto previa comunicazione all'Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

Nell'ipotesi da ultimo indicata, il rivenditore è tenuto ad apporre apposito avviso all'utenza circa l'orario di apertura, non inferiore comunque alle cinque ore giornaliere e a produrre apposita autocertificazione secondo modello allegato attestante l'impossibilità di apertura secondo l'orario ordinario a causa di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell'emergenza sanitaria riguardanti l'esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.

### **IX. APERTURA NEGOZI SPECIALIZZATI LIQUIDI**

Con riferimento a tali tipologie di esercizi, all'esito di un'istruttoria con le strutture competenti, si chiarisce che con faq pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo u.s., è stata fornita interpretazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M., con specifico riferimento ai rivenditori specializzati di sigarette elettroniche.

È stato stabilito che: *“le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra gli esercizi esclusi dall'obbligo di sospensione e/ o chiusura, rientrando nella definizione di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie sia se effettuata in esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione”*

L'Agenzia si riporta, sul punto, a quanto chiarito sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla problematica in questione.

### **X. PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19**

In attuazione del *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*, in data 14 marzo 2020, il Comitato Tecnico ha deciso di istituire una *Task Force Medica (TFM)* al fine di fornire assistenza ai dipendenti e ai propri familiari nel rispetto dei protocolli relativi all'emergenza sanitaria, minimizzando così il rischio di contagio.

oooooooooooooooooooo

### **XI. INCARICHI CONFERITI NELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI DEL 16 MARZO 2020**

Col fine di attuare le più efficienti misure per il contenimento della diffusione del COVID-19, nell'ambito della Conferenza dei Direttori sono stati assegnati gli incarichi riepilogati nel Verbale della CdD<sup>(4)</sup>.

Marcello Minenna  


<sup>(4)</sup> Cfr. Verbale-CdD prot. n. 92986/RU del 17 marzo 2020.